

## MOBILITA' DOCENTI 2023/2024

### NON POTRANNO PRODURRE DOMANDA DI MOBILITA'

TIPOLOGIA	COSA È PREVISTO	DEROGHE
<p><b>Vincolo triennale su scelta puntuale di scuola (art. 2, comma 2, del CCNI)</b></p>	<p>Il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia di trasferimento che di passaggio di cattedra o ruolo, <b>avendo espresso una richiesta puntuale di scuola</b>, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo.</p> <p>Tale vincolo opera anche <b>all'interno dello stesso comune di titolarità (stessa o diversa scuola di titolarità)</b> per i movimenti da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per i passaggi di cattedra o ruolo, <b>anche qualora sia stato espresso un codice sintetico</b> ("comune" "distretto" "distretto subcomunale").</p>	<p><b>Il vincolo non si applica:</b></p> <p>a) ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'articolo 13 del CCNI e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui l'1/9/2021 o l'1/9/2022 abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;</p> <p>b) ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata l'1/9/2021 o l'1/9/2022, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa;</p> <p>c) se la scuola ottenuta al di fuori del comune di titolarità è stata indicata con il codice sintetico "comune" o "distretto" nel modulo-domanda.</p>
<p><b>Vincolo triennale per i neoassunti dall'a.s. 2022/23 (Decreto 36/2022 - modifica art. 13 d.lgs. 59/2017)</b></p> <p><b>Tali docenti possono presentare per l'a.s. 2023/24 domanda con "riserva" in attesa di una eventuale disposizione legislativa che dovrà derogare il vincolo previsto (solo per l'a.s. 2023/24). In assenza di una disposizione legislativa in tal senso, la domanda sarà bloccata.</b></p>	<p>Tutti i <b>docenti neo immessi in ruolo dal concorso, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023</b>, non possono presentare domanda di trasferimento o passaggio di cattedra o ruolo, <b>provinciale e interprovinciale</b>, per tre anni scolastici (incluso l'anno di prova).</p> <p><b>Per il Ministero sono compresi anche i neoassunti dalle Graduatorie ad esaurimento.</b></p>	<p><b>Il vincolo non si applica:</b></p> <p>a) in caso di sovrannumero o esubero;</p> <p>b) se beneficiari dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 104/92 (docente con grave disabilità o che assiste familiare con grave disabilità), solo per fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso (o di inserimento nelle GAE)</p>
<p><b>Vincolo triennale per tutti i docenti che hanno ottenuto nell'a.s. 2022/23 (o che otterranno per gli aa. ss. successivi) un movimento in altra provincia (Decreto Sostegni BIS 73/2021).</b></p>	<p>Tutti i docenti che hanno ottenuto nell'a.s. 2022/23 e successivi un trasferimento o passaggio di cattedra o ruolo in altra provincia, sia con l'espressione del codice puntuale di scuola, sia utilizzando un codice sintetico ("comune", "distretto" o "provincia"), non potranno presentare domanda di mobilità per il triennio successivo.</p>	<p><b>Il vincolo non si applica:</b></p> <p>ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'articolo 13 del CCNI (punto I, III, IV, VI, VII e VIII) e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto o ottengano la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza.</p>